



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

CONVENZIONE DIDATTICA

TRA IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

E

**LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

In attuazione a quanto previsto dagli artt. 16 comma 2 D.L.vo 17.11.97 n.398 e 7 comma 6 D.M. 21.12.1999 n.537 occorre assicurare agli allievi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali la possibilità di svolgere attività didattiche pratiche mirate all'approfondimento delle materie di studio nella concreta esperienza degli Uffici Giudiziari.

Art. 2

L'attività di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario ha la durata di ore 100 (cento) per ciascun anno della Scuola e viene svolta:

- I. dagli studenti del primo anno di corso, nell'ambito dell'area privatistica (diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e procedura civile);
- II. dagli studenti del secondo anno di corso, nell'ambito dell'area penalistica (diritto penale e procedura penale).

Art. 3.

Il Direttore della Scuola comunica al Presidente del Tribunale il numero degli specializzandi destinatari dell'attività di tirocinio, distinguendo tra area privatistica e area penalistica. Il Presidente del Tribunale, avvalendosi dell'Ufficio del Giudice Coordinatore dei Tirocini Formativi, tenuto conto del numero dei tirocinanti per ciascuna area, individua con decreto i Magistrati incaricati dell'attività didattica pratica, specificando per ognuno il numero dei corsisti, l'area giurisdizionale di appartenenza e l'arco temporale di affiancamento.

Il provvedimento - come pure ogni sua variazione, che dovesse successivamente rendersi necessaria - è trasmesso al Direttore della Scuola, al fine della predisposizione da parte della Scuola del Piano delle attività pratiche, che dovrà essere comunicato ai singoli specializzandi con invito a prendere contatto, presso il Tribunale, con i rispettivi giudici affidatari, concordando con gli stessi i giorni, gli orari e le modalità della frequenza nel periodo in cui avrà svolgimento il tirocinio. Il suddetto Piano delle attività pratiche è trasmesso al Presidente del Tribunale, per la diramazione ai magistrati didatti ed ai rispettivi Presidenti di Sezione.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 4.

I giudici didatti sono scelti preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità; i giudici didatti sono altresì scelti tra quelli inclusi in un elenco di soggetti disponibili, e, preferibilmente, tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità all'attività formativa dei magistrati ordinari in tirocinio.

Art. 5.

Le 100 (cento) ore annuali complessivamente previste per la didattica formativa devono essere adeguatamente ripartite, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9 della presente Convenzione, tra:

- assistenza e coadiuvazione presso l'Ufficio del giudice, ai magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, con compiti di studio, ricerca, attività propedeutica e supporto in generale all'esercizio della giurisdizione;
- partecipazione alle udienze.

Al termine delle attività didattiche programmate, il giudice affidatario dà atto del regolare svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dal relativo Piano delle Attività, in conformità al format allegato, quale parte integrante, alla presente Convenzione.

Tale modello standard deve essere, a cura del magistrato affidatario, redatto, firmato su foglio recante il timbro istituzionale e trasmesso all'Ufficio amministrativo dei Tirocini Formativi per l'inoltro alla Segreteria della Scuola, entro e non oltre la fine del mese di Maggio.

Art. 6.

Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà, ove lo richieda, attestato di attività prestata.

Art. 7.

Il discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà, nei casi più gravi, espulsione dalla Scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.

Art. 8.

Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia, secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso, il giudice didatta può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 9.

Il discente, quanto all'attività del settore penale, assiste e coadiuva il magistrato didatta nel compimento della sua ordinaria attività, partecipa alle udienze monocratiche o collegiali anche pubbliche, nonché alle Camere di consiglio, salvo che lo stesso magistrato didatta ritenga di non ammetterlo.

Art. 10.

La durata della presente Convenzione è stabilita in 4 (quattro) anni accademici, a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, salva nuova stipula, integrativa e/o modificativa, prima della scadenza qualora sia concordemente ritenuta dalle parti opportuna o necessaria.

Alla scadenza del quadriennio, la Convenzione potrà essere rinnovata, d'intesa tra i contraenti, mediante stipula di un nuovo accordo.

È fatto salvo, per entrambe le parti, il diritto di recesso unilaterale solo dopo il completamento dell'attività didattica annuale programmata dalla Scuola, previo congruo e formale avviso.

Risoluzione come per legge.

Art. 11.

Si dà atto che i tirocinanti sono coperti da polizze assicurative a carico dell'Università e che lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, ai sensi della presente Convenzione, non comporta alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale a carico della Pubblica Amministrazione. Essa non instaura alcun rapporto di impiego tra lo specializzando e la Pubblica Amministrazione.

Reggio Calabria,

2/2/2022

**IL DIRETTORE DELLA S.S.P.L.
(PROF. GIOVANNI D'AMICO)**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(DOTT. SSA MARIAGRAZIA ARENA)**



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Via dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria

Tel. 0965/1695316 – e-mail: sspl@unirc.it